

N. 2328

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 1997

Istituzione dei punti franchi nella regione Puglia

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che si propone all'attenzione del Senato istituisce punti franchi in quelle aree della Puglia che più di altre soffrono della grave crisi economica industriale che il nostro Paese sta attraversando: sofferenza dovuta ad una politica di intervento che, a partire dagli anni '60, ha sorretto un processo di industrializzazione senza sviluppo.

Siamo di fronte ad una situazione che, da un lato, ha determinato un consistente aumento di reddito con un corrispondente aumento dei consumi, dall'altro lato, un continuo flusso di trasferimenti al quale l'incremento di reddito è risultato direttamente collegato e che ha reso il sistema economico di queste aree in grande misura dipendente rispetto alle strutture esogene che hanno fornito trasferimenti. Un sistema economico, quindi, non in grado di autosostenersi e che si è configurato come una sovrastruttura attraverso la quale da una parte trasferimenti correnti sono stati trasformati in reddito, il reddito in importazioni, le importazioni in consumo e il consumo nell'esigenza di nuovi e maggiori trasferimenti, dall'altra parte - ed è qui la debolezza e la maggiore sofferenza in momenti di crisi - i trasferimenti di capitali non hanno attivato un processo di accumulazione endogena.

È urgente e necessario rimediare pensando ad un aumento della partecipazione della base produttiva di queste aree al soddisfacimento della domanda internazionale. Esportazione, quindi, vista come sistema di riequilibrio della base produttiva, come mezzo che consente una integrazione dell'economia di queste aree nell'economia internazionale.

Ci domandiamo se da sole queste aree possano attivare al loro interno dei processi che consentano di creare precondizioni di sviluppo mirate al processo di accumulazione endogena.

La risposta è certamente negativa. Abbiamo bisogno della «solidarietà» nazionale ed europea che permetta un efficace richiamo di capitale dall'esterno.

Lo strumento è nella creazione di punti franchi là dove situazioni geografiche favorevoli, economie esterne reali, economie esterne monetarie dirette e indirette, forti politiche regionali di contrattazione, sono capaci di costituire un *mix* di provvedimenti che hanno come risultato finale le precondizioni dello sviluppo.

Il modello di punto franco proposto non può certamente essere visto come strumento di una politica di *deregulation*, nel senso della eliminazione di ogni vincolo al libero svolgersi delle forze del mercato, ma esso rappresenta quell'elemento determinante che, supportato da una classe di «benefici» che sono aggiuntivi, selettivi, temporanei, è capace di creare quelle sinergie utili ad originare una attrazione di capitali esterni e un sostegno all'adeguamento della struttura produttiva di queste aree ai *trends* del mercato internazionale.

Le aree proposte quali punti franchi dal presente disegno di legge, geograficamente con potenziale non sfruttato, ma che attraversano una gravissima crisi economica e sociale, hanno bisogno di uno *shock* e di quella «solidarietà» nazionale ed europea per creare le condizioni per una politica economica non più legata alla vecchia concezione assistenzialistica ma proiettata a favorire quel processo di accumulazione en-

dogena dei capitali, senza di cui non può esservi crescita reale e duratura dell'economia e della società.

Le aree proposte, inoltre, presentano delle caratteristiche (porti, aeroporti, infrastrut-

ture stradali e ferroviarie, vaste aree destinate a insediamenti produttivi ed industriali, centri di ricerca) di notevole importanza ai fini di una piena utilizzazione dei punti franchi.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione dei punti franchi)

1. In esecuzione dei regolamenti (CEE) n. 2562/90 del 30 luglio 1990 e n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, che istituiscono il codice doganale comunitario, è autorizzata la costituzione di un punto franco nei porti di Bari, Brindisi, Gallipoli, Otranto e S. Maria di Leuca.

2. Alla delimitazione dei punti franchi di cui al comma 1 si provvede, d'intesa con la regione Puglia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dei trasporti e della navigazione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 2.

(Regime di punto franco)

1. Nel quadro di un'organica politica economica tendente a promuovere uno sviluppo autopropulsivo, le aree di cui all'articolo 1 sono considerate punti franchi per quanto concerne:

a) i diritti di confine, dazi doganali, sovrimposte di confine, prelievi agricoli, restrizioni quantitative e qualitative o qualsiasi tassa o misura di effetto equivalente;

b) imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta locale sui redditi;

c) imposta sul valore aggiunto, imposte di registro, imposta sull'incremento di valore degli immobili, imposte catastali, imposte ipotecarie, imposte di fabbricazione, imposte erariali di consumo.

2. Le norme regolamentari che prevedono entità e durata del regime di esenzione di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, sentita la regione Puglia.

3. È fatta salva la possibilità che, con legge statale e in conformità con la normativa comunitaria, vengano istituiti altri regimi di esenzione a favore delle imprese localizzate nelle aree di cui all'articolo 1 ed operanti nella movimentazione internazionale di merci e prodotti.

4. Possono agire in regime di esenzione dai diritti di confine, nel rispetto della normativa comunitaria, le imprese di distribuzione e di commercializzazione localizzate nei punti franchi di cui all'articolo 1, per merci e prodotti importati. Possono agire in regime di esenzione dalle imposte dirette e indirette, nonchè dai diritti di confine, nel rispetto della normativa comunitaria sul perfezionamento attivo, le imprese di trasformazione localizzate nei punti franchi di cui all'articolo 1, per merci e prodotti importati.

5. In deroga alla normativa comunitaria, le imprese di cui al comma 4 godono dell'esenzione dai diritti di confine per l'importazione di impianti, macchinari e attrezzature, fonti di energia e lubrificanti, purchè destinati all'attività produttiva.

6. La regione Puglia indica annualmente agli uffici finanziari dello Stato operanti nel territorio regionale la lista delle imprese ammesse a operare in regime di esenzione.

Art. 3.

(Consumo finale locale)

1. Nei punti franchi di cui all'articolo 1, in deroga alla normativa comunitaria, è concesso un regime di esenzione dai diritti di confine, dalle imposte di fabbricazione e dalle imposte erariali di consumo per l'immissione al consumo finale locale di deter-

minate quantità di merci e prodotti allestiti da imprese operanti nei punti franchi e giudicati di particolare interesse ai fini degli obiettivi di sviluppo.

2. Il Governo, d'intesa con la regione Puglia, provvede a determinare i contingenti annui delle merci e dei prodotti immessi al consumo finale locale ai sensi del comma 1.

Art. 4.

(Compiti della regione Puglia)

1. La regione Puglia, tenendo conto delle proposte dell'Osservatorio regionale dei punti franchi di cui all'articolo 5, provvede a definire un programma che indichi, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo, i tipi di imprese di distribuzione, di commercializzazione e di trasformazione che possono operare in regime di punti franchi.

2. La regione Puglia, sulla base delle proposte dell'Osservatorio regionale dei punti franchi di cui all'articolo 5, con propri provvedimenti:

a) determina le imprese ammesse a operare nei punti franchi;

b) istituisce un Fondo di rotazione per iniziative economiche che si localizzino nei punti franchi;

c) assicura il funzionamento, nei punti franchi, di un Centro servizi che costituisce lo strumento logistico di supporto per tutte le iniziative, con compiti di consulenza per la commercializzazione dei prodotti;

d) promuove la formazione di quadri imprenditoriali e aziendali destinati ad operare nei punti franchi;

e) definisce condizioni agevolative per l'acquisto e l'affitto di terreni ai fini di insediamenti industriali nei punti franchi;

f) dichiara di pubblica utilità le infrastrutture di ogni tipo, la cui realizzazione si renda necessaria per il funzionamento dei punti franchi;

g) attua i provvedimenti necessari al potenziamento delle economie esterne reali

e monetarie che contribuiscono ad originare le precondizioni dello sviluppo.

Art. 5.

(Osservatorio regionale dei punti franchi)

1. Al fine di coadiuvare gli organi regionali preposti alla gestione dei punti franchi di cui all'articolo 1, è istituito l'Osservatorio regionale dei punti franchi; di esso fanno parte:

1) il presidente della Giunta regionale, che lo presiede;

2) gli assessori regionali competenti in materia di programmazione, bilancio e assetto del territorio; industria; turismo e commercio; trasporti;

3) tre rappresentanti dell'Amministrazione delle finanze dello Stato;

4) tre rappresentanti sindacali;

5) tre rappresentanti degli imprenditori;

6) i presidenti dei consorzi industriali e dei nuclei di industrializzazione delle aree in cui insistono i punti franchi;

7) tre esperti in problemi dello sviluppo nominati dalla regione Puglia.

Art. 6.

(Oneri di istituzione e di gestione dei punti franchi)

1. Gli oneri per la istituzione e la gestione dei punti franchi e per il funzionamento dell'Osservatorio regionale dei punti franchi sono a carico della regione Puglia.

Art. 7.

(Norme di attuazione)

1. Le norme regolamentari previste in attuazione della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle fi-

nanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dei trasporti e della navigazione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la regione Puglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.